



FACOLTÀ  
TEOLOGICA  
DEL TRIVENETO

## Studi Teologici di Gorizia, Trieste e Udine

### LA VITA NELLE NOSTRE MANI Corso di Bioetica teologica

*Parte speciale – Non uccidere  
10. La pena di morte*

1

## Introduzione

- Per secoli si è ammesso che l'autorità civile potesse punire il reo con la morte, e tuttora resta largamente diffusa – persino tra i cristiani – la convinzione che, almeno in linea di principio, sia legittimo e moralmente giustificato per chi è responsabile del bene comune ricorrervi in circostanze di particolare gravità.
- Dall'Illuminismo in poi le spinte abolizioniste si sono fatte sempre più strada nel sentire comune, portando in molti Paesi del mondo all'abbandono di questa barbara pena.
- La pena di morte rappresenta una sfida al diritto alla vita proprio di ogni essere umano e getta un'ombra di sinistra ambiguità sul livello etico delle società e le culture che la praticano e la giustificano.

2

## Introduzione

- L'esistenza di sanzioni sociali che prevedono la morte è documentata in moltissime popolazioni e civiltà, anche se con una grande diversità nei modi di esercitarla, di giustificarla, di inserirla organicamente nel sistema giuridico e religioso.
- Una prima forma pre-giuridica è rappresentata dalla vendetta esercitata normalmente nei confronti di soggetti non facenti parte del *clan*. Questa vendetta viene esercitata dai membri di un *clan* nei confronti dei membri un altro *clan*, resisi colpevoli di una trasgressione grave delle norme riconosciute.
- La vendetta del sangue ha lo scopo di ristabilire l'ordine cosmico e sociale infranto dalla trasgressione ed è spesso concepita come un dovere sacro, come un prezzo sacrificale che placa lo sdegno degli dei o che dà soddisfazione al sangue versato di una vittima della violenza altrui.

3

## Introduzione

- Il successivo processo di giuridicizzazione porta a un attenuarsi del carattere sacrale e automatico della vendetta del sangue e alla introduzione di istanze giudicanti sempre più indipendenti e *super partes*, rinviando il giudizio e l'esecuzione della pena dal *clan* ad organismi proto-statali e infine statali.
- Si nota inoltre il passaggio da una concezione corporativa della colpa, per cui risultavano colpevoli e quindi passibili della pena capitale tutti i membri di un *clan* tanto i direttamente colpevoli quanto quelli soggettivamente innocenti, ad una concezione più raffinata della responsabilità etica e giuridica individuale, sia per quanto riguarda l'azione criminosa, sia per quanto riguarda il giudizio pronunciato su di essa.
- Questo itinerario fu percorso anche dal popolo ebraico nel passaggio dalla vita nomadica a quella sedentaria e infine cittadina e con l'affermarsi della struttura monarchica.

4

## La pena di morte nella Scrittura

- Nel periodo arcaico, nell'ambito di una società nomade, i membri di ciascun *clan* dovevano proteggersi e difendersi reciprocamente dai delitti compiuti contro di loro da membri di altri *clan*. Nel caso di delitti più gravi, onde evitare eccessi vendicativi che avrebbero minato la coesione fra le tribù, prevedeva che un membro del *clan* danneggiato, il *go'el haddam*, esercitasse la vendetta e ristabilisse l'ordine leso e la signoria di Dio sul sangue uccidendo l'assassino (Num 35, 21; cfr. Gn 9, 6).
- Dopo la **sedentarizzazione** si assiste a una progressiva limitazione della vendetta privata attraverso una precisa regolazione del diritto del *go'el haddam* (Dt 19, 4-6), attraverso:
  - l'istituzione delle *città-rifugio* (Num 35, 24. 30; Dt 19, 1-3. 7-12);
  - attraverso la *lex talionis* (Es 21, 23-25; Lv 24, 17-20; Dt. 19, 21);
  - la categoria di *responsabilità personale* (Ger 31, 30; Ez 18, 26).

5

## La pena di morte nella Scrittura

- La legislazione veterotestamentaria si presenta come un tentativo di superare la vendetta impersonale e incontrollata e come un argine alle forze aggressive eterodistruttive, icasticamente raffigurate nella selvaggia figura di Lamech, vero psicotico della violenza: «Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech settantasette» (Gen 4,23-24).
- Contro questa sproporzione fra delitto e pena, la **legge del taglione** prevede, invece, una corrispondenza precisa fra delitto e pena, una simmetria fra danno subito e danno restituito, come ricorda l'etimologia latina della parola *talio* o regola di parità per cui "tale la colpa, tale la pena": «Vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido» (Es 21,23-25).

6

## La pena di morte nella Scrittura

- La logica retributiva insita nella *lex talionis* non comportava una uguaglianza fra il danno provocato e la pena comminata, ma una relazione di proporzione, come dimostra la possibilità di pagare un'ammenda per aver provocato accidentalmente un aborto o la perdita del diritto di proprietà su uno schiavo come pena per il padrone che gli ha causato la cecità (Es 21,25-27).
- In questa prospettiva retributiva si comprendeva anche la pena capitale in risposta a delitti di eccezionale gravità, che potevano rendere impuri il popolo e la terra agli occhi di Dio:
  - i delitti contro la vita (Es 21,16; Dt 24,7);
  - i delitti contro la religione (Lev 20,1-4. 6-7; Dt 17,2-5);
  - i delitti contro le regole sessuali (Lev 18,6-16. 22-29);
  - i delitti contro la struttura familiare (Dt 21,18-21. 22,22-24).

7

## La pena di morte nella Scrittura

- «È ovvio che i beni supremi sono protetti da un'elevata sanzione, anzi da una sanzione estrema. Sappiamo che per la tradizione biblica la vita umana è considerata fra i primi valori; ne viene di conseguenza che essa è tutelata dalla minaccia estrema, che è quella di rispondere alla violenza mortale con una pena corrispondente... Ecco allora apparire il limite e l'assurdo dell'intero sistema: per significare l'importanza assoluta della vita, per affermare la sua insostituibilità si deve ricorrere alla soppressione della vita». BOVATI P., *Pena e perdono nelle procedure giuridiche dell'Antico Testamento*, in ACERBI A., EUSEBI L., *Colpa e pena?*, Milano 1998, 46-47.
- Nel **Nuovo Testamento** non abbiamo alcuna ammissione diretta della pena di morte, tranne forse in Rom 13,4 secondo cui l'autorità civile «non invano porta la spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male», ma non si ha un diretto riferimento alla pena di morte, ma solo al potere coattivo.

8

## La pena di morte nella Scrittura

- Viene comunemente sostenuto che nel Nuovo Testamento non si ha neppure alcun rifiuto specifico della pena di morte, il che non sembra tuttavia corrispondere alle evidenze testuali e ancor più allo spirito del discorso della montagna, in cui Gesù dichiara superata dalla giustizia superiore del Regno l'antica legge del taglione (Mt 5,38-39; Lc 6,29).
- Il Signore oppone alla vecchia logica retributiva la logica nuova del perdono e della promozione della persona, insegnandoci a leggere la storia nella prospettiva escatologica del Regno e della rivelazione finale della giustizia divina, scardinando dalle radici le pretese umane di stabilire nel tempo una giustizia perfetta e la legittimità della pena di morte come espressione e conseguenza di un giudizio definitivo su un'esistenza. Coerentemente con questo insegnamento il Signore si rifiuta di avallare la condanna della donna adultera (Gv 8,1-11).

9

## La pena di morte nella Tradizione

- Fedeli a una lettura radicale del messaggio evangelico, i **Padri preniceni** sono per lo più avversi alla pena di morte, così come a tutte quelle manifestazioni di violenza che costituivano un tratto tipico del mondo romano.  
«Non è permesso al giusto condannare nessuno alla pena capitale, perché un omicidio privato commesso con la perfidia di un pugnale è uguale a un omicidio pubblico perpetrato con l'accusa giudiziale. Uccidere un uomo è sempre qualcosa di illecito. Il precetto divino di non ammazzare è assoluto e non ammette eccezione alcuna».  
LATTANZIO, *Divinarum Institutionum Libri*, lib. 6, 20 (PL 6, 707-708).
- Con l'avvento dell'impero cristiano cambia l'atteggiamento verso il potere politico e verso la legittimità dell'uso della violenza da parte di questo. **Sant'Agostino** pur continuando ad essere contrario all'idea che sia lecito uccidere un uomo per salvare la propria vita, ritiene invece accettabile l'uccisione da parte del soldato o da parte dei governanti per tutelare il bene comune, soprattutto per aiutare la Chiesa nella lotta contro gli eretici.

10

## La pena di morte nella Tradizione

- Nel Medio Evo si affermò la persuasione della legittimità della pena di morte applicata dal potere civile e l'opinione contraria, conforme al radicalismo delle origini, era considerata eterodossa. Nella *Formula per la conversione* del 1210, i Valdesi dovettero accettare anche la legittimità della pena di morte (DS 795).
- San Tommaso giustifica l'uccisione di un reo applicando il principio di totalità al "corpo" sociale:
- «Ogni parte è ordinata al tutto come l'imperfetto è subordinato al perfetto e perciò ogni parte è naturalmente in funzione (*propter*) del tutto. Per cui vediamo che, se per la salute di tutto il corpo umano è utile l'amputazione di un membro, perché gangrenoso e dannoso per le altre membra, questo viene amputato lodevolmente e salutarmente. Ma ogni singola persona si rapporta all'insieme della società come una parte al tutto e quindi, se un uomo è pericoloso per la società e dannoso per essa a causa di una colpa, questi verrà ucciso lodevolmente e salutarmente, per salvaguardare il bene comune». S. Th., II-II<sup>ae</sup>, q. 64, a. 2 resp.

11

## La pena di morte nella Tradizione

- All'obiezione che uccidere un uomo resta di per sé male, Tommaso risponde con Aristotele che:  
«Peccando l'uomo si allontana dall'ordine razionale e quindi decade dalla dignità umana, in virtù della quale l'uomo è naturalmente libero ed esiste per se stesso, e si abbassa in un certo modo allo stato di schiavitù delle bestie, così che si può disporre di lui secondo l'utilità altrui... E perciò, mentre uccidere un uomo che resta nella sua dignità è in sé male, uccidere un uomo colpevole può invece essere bene, così come uccidere una bestia: un uomo cattivo è infatti peggiore e più dannoso di una bestia»  
S. Th., II-II<sup>ae</sup>, q. 64, a. 2, ad 3<sup>um</sup>.
- Non possiamo nascondere la nostra perplessità di fronte alle giustificazioni portate dall'Angelico e soprattutto appare del tutto inaccettabile l'idea che realmente, e non solo metaforicamente, una creatura umana possa perdere la sua dignità e decadere dalla natura razionale a quella bestiale. L'autorità di Tommaso ci conferma in ogni caso che la tradizione teologica classica era persuasa che il **potere della spada** esercitato dalla potestà civile includesse la pena di morte.

12

## La pena di morte nella Tradizione

- La legittimità della pena di morte era ritenuta così evidente e conforme al diritto naturale che il famoso saggio dell'illuminista milanese C. Beccaria *Dei delitti e delle pene*, edito a Livorno nel 1764, nel quale fra l'altro si contestava con motivi di ragione la legittimità della pena capitale, fu posto all'indice due anni dopo la sua apparizione.
- In campo cattolico, un'eco delle idee illuministe sulla pena di morte si ebbe in P. Malanima, con il suo *Commento filologico critico sopra i delitti e le pene secondo il gius divino*, pubblicato a Livorno nel 1786, ma la sua posizione restò isolata.
- In questo ambito dottrinale, si comprende la continua sottolineatura della categoria dell'*innocenza* quando si tratta di spiegare il senso e l'estensione del quinto comandamento: nessuno, neppure la legittima autorità civile, può uccidere un innocente, mentre è lecito uccidere il reo da parte della pubblica autorità, quando ciò sia richiesto dal bene comune.

13

## La pena di morte nella Tradizione

- La *Casti Connubii*, per esempio, nel condannare le leggi abortiste, nega all'autorità pubblica il potere di dare la morte agli innocenti, mentre afferma esplicitamente che può farlo con i rei:  
«Questa facoltà non potrà darsi mai neppure per l'autorità pubblica. Senza alcun fondamento questa infatti rivendica il diritto di dare la morte agli innocenti, mentre lo ha solo nei confronti dei rei» (DS 3720).
- Stabilita la liceità *in linea di principio* della pena di morte, la questione se, in un certo ordinamento giuridico e in un certo ambiente socio-culturale, essa vada abolita o introdotta o mantenuta diventa un problema pratico la cui soluzione dipende da una *valutazione di fatto*, se cioè in quelle circostanze essa sia o no giovevole al bene comune.
- Il padre Taparelli-D'Azeglio nel suo *Saggio sul Dritto Naturale* sintetizza lapidariamente la posizione tradizionale così:  
«(L'uomo) utile o inutile, ei deve vivere, se la sua morte non è necessaria all'*ordine*; deve morire, se la giustizia ne chiede inesorabilmente la morte».

14

## Situazione attuale

- Mentre rimane tristemente in vigore in molti Stati del mondo, in Europa la pena di morte è quasi del tutto abolita: essa è prevista solo dai codici penali di Bielorussia, Russia (moratoria in atto), mentre viene mantenuta per reati eccezionali da Bosnia (crimini di guerra e genocidio) e Malta (crimini di guerra).
- Uno dei primissimi esempi di abolizione è costituito dal Granducato di Toscana (1786), seguito dal Venezuela solo nel secolo successivo (1873).
- Il Regno d'Italia estromise la pena di morte dal suo ordinamento nel 1889, ma essa fu reintrodotta dal governo fascista nel 1926 e confermata dal Codice Rocco (1930). Con la caduta del regime e la costituzione del governo provvisorio (1944) si ebbe una iniziale abolizione – eccetto che per i reati fascisti e la collaborazione con i nazisti. L'abolizione fu confermata dalla Costituzione repubblicana (1948) che all'art. 27 afferma: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte». Abolita anche dal codice militare di guerra nel 1994.

15

## La pena di morte nel CCC

- Nel *Catechismo della Chiesa Cattolica* (1993) il tema della pena di morte si trova nell'articolo dedicato al Quinto comandamento che è suddiviso in tre sezioni:
  1. Il rispetto della vita umana;
    - Introduzione sul valore della vita umana;*
    - La testimonianza della Sacra Scrittura;*
    - La legittima difesa*
    - Peccati contro la vita umana (omicidio, aborto, suicidio...).*
  2. Il rispetto della dignità delle persone;
  3. La difesa della pace.
- Sotto il titolo *La legittima difesa* si parla anche della pena di morte dicendo, in primo luogo, che «la legittima difesa può essere non soltanto un diritto, ma un grave dovere, per chi è responsabile della vita altrui, del bene comune della famiglia o della comunità civile» (CCC 2265).

16

## La pena di morte nel CCC

- Si afferma, quindi, che tale doverosa difesa del «bene comune della società esige che si ponga l'aggressore in stato di non nuocere». Infine si dichiara che l'autorità pubblica può infliggere «in casi di estrema gravità, la pena di morte» (CCC 2266).
- Si elencano poi le ragioni di solito addotte per giustificare l'applicazione delle pene: si indica come ragione primaria la riparazione dell'ordine violato (*vindicatio*) che, se accettata dal colpevole, può diventare una vera e propria espiazione; quindi si ricorda lo scopo di legittima difesa pubblica e si menziona il possibile significato medicinale della pena.
- In ogni caso, si dovrà trattare di situazioni davvero estreme e non altrimenti risolvibili, perché «se i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere le vite umane dall'aggressore e per proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone, l'autorità si limiterà a questi mezzi» (CCC 2267).

17

## La pena di morte nel CCC

- Le vivaci reazioni a un testo hanno condotto ad inserire un po' goffamente nel corpo di *Evangelium vitae* (n. 56) un'imbarazzata difesa d'ufficio del Catechismo.
- Dopo aver ricordato le classiche finalità della pena, l'enciclica afferma che oggi l'unica giustificazione per la soppressione del reo sembra essere la difesa della società:  

«È chiaro che, proprio per conseguire tutte queste finalità, la misura e la qualità della pena devono essere attentamente valutate e decise, e non devono giungere alla misura estrema della soppressione del reo se non in casi di assoluta necessità, quando cioè la difesa della società non fosse possibile altrimenti. Oggi però, a seguito dell'organizzazione sempre più adeguata dell'istituzione penale, questi casi sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti» (Ev. V. 56).

18

## La pena di morte nel CCC

- Giovanni Paolo II afferma risolutamente che: «Dio, tuttavia, sempre misericordioso anche quando punisce, "impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato" (Gen 4, 15): gli dà, dunque, un segno, che ha lo scopo non di condannarlo all'esecrazione degli altri uomini, ma di proteggerlo e difenderlo da quanti vorranno ucciderlo fosse anche per vendicare la morte di Abele. Neppure l'omicida perde la sua dignità personale e Dio stesso se ne fa garante. Ed è proprio qui che si manifesta il paradossale mistero della misericordiosa giustizia di Dio, come scrive sant'Ambrogio: "...Dio non volle punire l'omicida con un omicidio, poiché vuole il pentimento del peccatore più che la sua morte". (Ev. V. 9)
- E tra i segni di speranza per il sorgere di una nuova civiltà dell'amore e della vita, si riconoscono la crescita fra la gente di una sensibilità sempre più contraria alla guerra a favore della ricerca di mezzi non violenti di difesa e «la sempre più diffusa avversione dell'opinione pubblica alla pena di morte anche solo come strumento di "legittima difesa sociale", in considerazione delle possibilità di cui dispone una moderna società di reprimere efficacemente il crimine in modi che, mentre rendono inoffensivo colui che l'ha commesso, non gli tolgono definitivamente la possibilità di redimersi» (Ev. V. 27).

19

## La pena di morte nel CCC

- La *Editio typica* del CCC (1997) non muta nella sostanza, ma introduce interessanti cambiamenti: le giustificazioni della pena sono elencate (n. 2266) separatamente dalla trattazione sulla pena di morte (n. 2267) che viene giustificata in base alla difesa di vite umane da un ingiusto aggressore; gli strumenti incruenti sono preferibili perché conformi alla dignità della persona.
- «In verità, oggi, a seguito delle possibilità di cui uno Stato dispone per reprimere efficacemente il crimine mettendo in condizione di non nuocere colui che l'ha commesso, senza togliergli definitivamente la possibilità di redimersi, i casi nei quali sia assolutamente necessario sopprimere il reo "sono ormai molto rari... se non addirittura praticamente inesistenti"» (CCC 2267)
- «La conclusione appare inevitabile: non escludere la pena di morte facendo leva sulla nozione di legittima difesa significa forzare i limiti di tale nozione in senso radicalmente utilitaristico, secondo una prospettiva tanto più sorprendente se si tiene conto delle dichiarate motivazioni antiutilitaristiche del retribuzionismo cattolico tradizionale» EUSEBI L., *Le istanze del pensiero cristiano*, 245.

20

## La pena di morte nel CCC

- Il 1° agosto 2018, memoria di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, patrono dei moralisti e rappresentante della teologia morale cattolica improntata alla misericordia e alla benignità pastorale, papa Francesco ha così emendato il CCC:

**2267. Per molto tempo il ricorso alla pena di morte da parte della legittima autorità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche se estremo, per la tutela del bene comune. Oggi è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Inoltre, si è diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello Stato. Infine, sono stati messi a punto sistemi di detenzione più efficaci, che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono al reo in modo definitivo la possibilità di redimersi. Pertanto la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che «la pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona», e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo.**

21

CCC 1993	CCC 1997 (editio typica)	CCC 2018
2265 La legittima difesa può essere non soltanto un diritto, ma un grave dovere, per chi è responsabile della vita altrui, del bene comune della famiglia o della comunità civile.	2265 La legittima difesa, oltre che un diritto, può essere anche un grave dovere, per chi è responsabile della vita di altri. La difesa del bene comune esige che si ponga l'ingiusto aggressore in stato di non nuocere. A questo titolo, i legittimi detentori dell'autorità hanno il diritto di usare anche le armi per respingere gli aggressori della comunità civile affidata alla loro responsabilità.	
2266 Difendere il bene comune della società esige che si ponga l'aggressore in stato di non nuocere. A questo titolo, l'insegnamento tradizionale della Chiesa ha riconosciuto fondato il diritto e il dovere della legittima autorità pubblica di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto, senza escludere, in casi di estrema gravità, la pena di morte. Per analoghi motivi, i detentori dell'autorità hanno il diritto di usare le armi per respingere gli aggressori della comunità civile affidata alla loro responsabilità. La <i>pena</i> ha come primo scopo di riparare al disordine introdotto dalla colpa. Quando è volontariamente accettata dal colpevole, la pena ha valore di espiazione. Inoltre, la pena ha lo scopo di difendere l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone. Infine, la pena ha valore medicinale: nella misura del possibile, essa deve contribuire alla correzione del colpevole.	2266 Corrisponde ad un'esigenza di tutela del bene comune lo sforzo dello Stato inteso a contenere il diffondersi di comportamenti lesivi dei diritti dell'uomo e delle regole fondamentali della convivenza civile. La legittima autorità pubblica ha il diritto di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto. La pena ha innanzi tutto lo scopo di riparare il disordine introdotto dalla colpa. Quando è volontariamente accettata dal colpevole, essa assume valore di espiazione. La pena poi, oltre che a difendere l'ordine pubblico e a tutelare la sicurezza delle persone, mira ad uno scopo medicinale: nella misura del possibile, essa deve contribuire alla correzione del colpevole.	

22

CCC 1993	CCC 1997 (editio typica)	CCC 2018
2267 Se i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere le vite umane dall'aggressore e per proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone, l'autorità si limiterà a questi mezzi, poiché essi sono meglio rispondenti alle condizioni concrete del bene comune e sono più conformi alla dignità della persona umana.	2267 L'insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l'unica via praticabile per difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita di esseri umani. Se, invece, i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere dall'aggressore e per proteggere la sicurezza delle persone, l'autorità si limiterà a questi mezzi, poiché essi sono meglio rispondenti alle condizioni concrete del bene comune e sono più conformi alla dignità della persona umana. Oggi, infatti, a seguito delle possibilità di cui lo Stato dispone per reprimere efficacemente il crimine rendendo inoffensivo colui che l'ha commesso, senza togliergli definitivamente la possibilità di redimersi, i casi di assoluta necessità di soppressione del reo «sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti» (Ev. V. 56).	2267. Per molto tempo il ricorso alla pena di morte da parte della legittima autorità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche se estremo, per la tutela del bene comune. Oggi è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Inoltre, si è diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello Stato. Infine, sono stati messi a punto sistemi di detenzione più efficaci, che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono al reo in modo definitivo la possibilità di redimersi. Pertanto la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che «la pena di morte è inammissibile perché attenta all'invulnerabilità e dignità della persona», e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo.

23

## La pena di morte in *Fratelli tutti*

- FRANCESCO, lett. enc. *Fratelli tutti* sulla fraternità e l'amicizia sociale (3 ottobre 2020), nn. 263-270:
- «C'è un altro modo di eliminare l'altro, non destinato ai Paesi ma alle persone. È la pena di morte. San Giovanni Paolo II ha dichiarato in maniera chiara e ferma che essa è inadeguata sul piano morale e non è più necessaria sul piano penale. Non è possibile pensare a fare passi indietro rispetto a questa posizione. Oggi affermiamo con chiarezza che «la pena di morte è inammissibile» e la Chiesa si impegna con determinazione a proporre che sia abolita in tutto il mondo» (n. 263).
- MOTIVAZIONE: «Il fermo rifiuto della pena di morte mostra fino a che punto è possibile riconoscere l'inalienabile dignità di ogni essere umano e ammettere che abbia un suo posto in questo mondo» (n. 269).
- ESTENSIONE: «Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono dunque chiamati oggi a lottare non solo per l'abolizione della pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, ma anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie, nel rispetto della dignità umana delle persone private della libertà. E questo, io lo collego con l'ergastolo. [...] L'ergastolo è una pena di morte nascosta»

24